

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE
AL PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE
PTFP - 2025-2027**



COMUNE DI ULASSAI

Provincia di Nuoro

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n.3 del 03.02.2025

OGGETTO: PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2025/2027.

L'Organo di Revisione Dott.ssa Mariangela Pistis, nominata con deliberazione di Consiglio comunale n.7 del 07.06.2023;

visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 91, D.Lgs. n.267/2000 *“Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”;*
- l'art. 6, D. Lgs. n.165/2001 *“Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ...”;*
- l'art. 1, comma 102, Legge 311/2004 *“Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica”;*
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, il quale recita *“Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
 - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
 - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;*
- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *“in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;*
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;

preso atto che:

- l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

richiamati:

- l'art.3, comma 5 del D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che prevede *“Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente (...);”*;
- il comma 5-sexies del suddetto D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che dispone *“per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turnover”*;

considerato che gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d'anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative - funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

visti altresì:

- l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.*
- il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020) avente ad oggetto *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”* previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;
- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);

Richiamato il Decreto 25 luglio 2023 di modifica agli allegati del D.Lgs 118/2021 che delimita il perimetro in materia di personale.

Vista la deliberazione di Giunta comunale n.51 del 09.04.2024 con la quale è stato adottato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, PIAO 2024/2026 che include il piano delle azioni positive e il piano delle performance per il periodo 2024/2026, e le successive integrazioni.

Dato atto che il Comune di Ulassai:

- ha comunicato, ai sensi dell'art 6 ter comma 5 del d. lgs 165/2001, i contenuti del piano triennale dei fabbisogni di personale al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- rispetta le disposizioni concernenti le assunzioni degli appartenenti alle categorie protette per il rispetto della quota d'obbligo di cui alla Legge n. 68/1999;
- l'ente alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art.27, comma 9, lett.c), del D.L. 26.04.2014, n.66 convertito nella Legge 23.06.2014, n.89 di integrazione dell'art.9 comma 3-bis, del D.L. 29.11.2008, n.185;
- con deliberazione n. 46 del 30.12.2024 il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP semplificato) per il triennio 2025/2027;

- con deliberazione n. 47 del 30.12.20024 il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2025/2027 con i relativi allegati, trasmesso alla BDAP nei termini di legge;
- con deliberazione del Consiglio comunale n.9 data 06.03.2024 è stato approvato il Rendiconto della gestione 2023, trasmesso con esito regolare alla BDAP;
- ha rispettato i vincoli di finanza pubblica;

Preso atto, che questo Ente non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:

- ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale per il 2025, acquisita agli atti d'ufficio con nota prot.602 del 28.01.2025 a firma del Responsabile del Servizio Assetto del Territorio e del Servizio Amministrativo e con nota prot. 641 del 29.01.2025 a firma del Responsabile del Servizio Economico Finanziario, dalla quale non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale.

Vista la proposta di deliberazione della Giunta comunale n.13 del 03.02.2025 avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 – ai sensi dell'art.6 del DL n.80/2021, convertito in legge n.113/2021", con la quale l'Ente ha programmato nella Sez.3.3 Fabbisogno del personale, le assunzioni per il triennio 2025-2027 così suddiviso:

- Il piano delle assunzioni a tempo indeterminato

Il Comune di Ulassai si colloca nella fascia demografica lett. b) (popolazione da 1.000 a 1.999), della tabella 1 del D.M. 17/03/2020, avendo una popolazione residente di riferimento pari a 1.373 e ai sensi dei nuovi calcoli sulla capacità assunzionale effettuati ai sensi del D.L.34/2019 rientra tra i cosiddetti comuni virtuosi, il rapporto tra spese di personale al netto dell'IRAP rilevata con l'ultimo rendiconto approvato (anno 2023) e la media delle entrate correnti del triennio precedente (2021-2022-2023) al netto del FCDE stanziato (dato assestato) nel bilancio di previsione considerato (2023) si attesta al 20,52%, al di sotto della percentuale massima di incremento della spesa di personale pari al 28,60%. Per questo motivo ha la possibilità di effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto del limite come calcolato alla luce del DL 34/2019 così come dimostrato nella seguente tabella:

Determinazione della spesa per il personale e delle facoltà assunzionali (anno 2025)		
abitanti 31/12/2023 n.1.373		
DM 17/03/2020 - Circolare 13/05/2020		
MACROAGGREGATO BDAP:		
U.1.01.00.00.000		619.088,23
U1.03.02.12.001		0,00
U1.03.02.12.002		0,00
U1.03.02.12.003		0,00
U1.03.02.12.999		2.000,00
IRAP		
	Totale	621.088,23
IRAP (detrarre)		
	Totale spesa personale al netto dell'IRAP	621.088,23

TOTALE SPESA DI PERSONALE (A) - Ultimo rendiconto di gestione approvato ESERCIZIO 2023	621.088,23
TOTALE ENTRATE CORRENTI ESERCIZIO 2023	3.409.622,41
TOTALE ENTRATE CORRENTI ESERCIZIO 2022	3.177.385,30
TOTALE ENTRATE CORRENTI ESERCIZIO 2021	2.579.682,78
TOTALE ENTRATE COME DA RENDICONTI APPROVATI ULTIMO TRIENNIO	9.166.690,49
MEDIA ENTRATE CORRENTI	3.055.563,50
FCDE PREVISIONE ASSESTATA ESERCIZIO 2023	29.448,44
MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE (B)	3.026.115,06
RAPPORTO % TRA SPESA PERSONALE E MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE (C= A/B %)	20,52
INSERIMENTO DEL COMUNE NELLA FASCIA DI INSERIMENTO DEL DM - ART. 4 TAB. 1	-
VALORE SOGLIA PREVISTO DALL'ART. 4 DEL DM (D)	28,60
MASSIMA SPESA PERSONALE CONSENTITA (MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE X VALORE SOGLIA) (B x D)	865.468,91
DIFFERENZA SPESA PERSONALE TEORICA CONSENTITA E SPESA PERSONALE ULTIMO RENDICONTO APPROVATO/ESERCIZIO X (E)	244.380,68

Dato atto che dal 2025 la spesa del personale deve essere tale da non superare il valore soglia di cui alla Tabella 1, non dovendo più applicare l'incremento calmierato di cui alla tabella 2, l'ente può incrementare le proprie assunzioni (N.B. con i dati del consuntivo 2023, importo da aggiornarsi dopo l'approvazione del conto del bilancio 2024) per l'importo di € 244.380,68 per una spesa contenuta nel limite di € 865.468,91 come sopra riportato.

Considerato che le maggiori assunzioni possibili per l'Ente pari a € 244.380,68 sono già state utilizzate nel corso del 2024 per l'importo di € 149.504,56 e pertanto **residuano spazi per € 94.876,12.**

Le assunzioni a tempo indeterminato previste nella proposta di delibera sono le seguenti:

- Estensione di due part-time al 50% a tempo pieno:
 1. Funzionario di elevata qualifica incardinato all'interno del servizio Amministrativo – maggior costo pari a € 18.976,27 da assegnare per le ulteriori ore al servizio economico finanziario;
 2. Agente di polizia locale incardinato all'interno del servizio Assetto del territorio (funzione trasferita all'Unione) per un maggior costo di € 18.207,74;
- Conferma della previsione di assunzione di un Funzionario ed elevata qualificazione (ex categoria D, part-time al 50% figura geologo Costo presunto € 18.976,27;
- Previsione dell'assunzione all'interno delle categorie protette (assunzioni obbligatorie) di un funzionario amministrativo, area dei funzionari ed elevata qualificazione da inserire all'interno del servizio Amministrativo per un costo presunto di € 37.952,54, assunzione che non va ad incidere all'interno del costo del personale per il rispetto del limite ai sensi **dell'art. 1 c. 557 della l. 296/2006**;

Per un totale di maggiori assunzioni a tempo indeterminato pari a € 94.112,82.

- Il piano delle assunzioni a tempo determinato

Ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 9 del D. Lgs. n. 75/2017, i contratti di lavoro a tempo determinato e flessibile possono avvenire *“soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale ...”* e rispettare il limite spesa personale flessibile art. 9 comma 28 dl 78/2010 che per il Comune di Ulassai è pari a euro 328.009,10.

Per quanto riguarda il ricorso alle forme flessibili di lavoro, nella sez.3.3 del Piano Triennale dei Fabbisogni di personale, contenuta nel PIAO, sono previste le seguenti assunzioni:

- n. 1 Funzionario ed elevata qualificazione ex Categoria D, art. 90 T.U.E.L. a tempo pieno e determinato già assunto il 25.07.2022 fino alla fine del mandato del sindaco (2026);
- Personale cantiere lavoro n. 2 operai per 12 mesi;
- Personale assunto a tempo determinato, nell'ambito di quanto consentito dal D.L. n. 152 del 6 novembre 2021, avente ad oggetto *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”*, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, che ha introdotto alcune importanti previsioni volte a rafforzare gli organici dei Comuni interessati da PNRR;

Tali assunzioni sono previste all'interno del **limite di € 86.773,25 annui** come dai prospetti che seguono:

Fascia demografica penultimo anno di riferimento	Percentuale
1.500.000 abitanti e oltre	0,25%
250.000 - 1.499.999 abitanti	0,30%
60.000 - 249.999 abitanti	0,50%
10.000 - 59.999 abitanti	1,00%
5.000 - 9.999 abitanti	1,60%
3.000 - 4.999 abitanti	1,80%
2.000 - 2.999 abitanti	2,40%
1.000 - 1.999 abitanti	2,90%
meno di 1.000 abitanti	3,50%

LIMITE DI SPESA PER ASSUNZIONI A T.D. IN DEROGA ALL'ART.9 COMMA 28	
Media entrate correnti	3.026.115,06
Percentuale della tabella	2,90%
Spese personale in deroga sostenibile	87.757,34

Nel bilancio di previsione si è prevista la somma di € 21.100,00 per il mantenimento della figura del Geologo part-time al 50% già assunto e suscettibile di proroga.

Alla luce di quanto sopra si procede, alla determinazione del costo del personale e, come da allegati, si quantifica la spesa del personale in:

Anno	Costo Preventivato	componenti escluse	Valore di riferimento	Principali voci escluse			
				Di cui assunzioni finanziate dal PNRR "Attrattività dei Borghi - Linea A"	di cui assunzioni dopo D.M. 17.03.2020 effettuate e iniziate nel 2020 e anni successivi e nuove assunzioni 2024/2025	di cui assunzioni DL 152/2021 PNRR ART. 31 BIS (Assunzioni in deroga)	Di cui Categorie protette
2025	1.374.097,96	814.950,88	559.147,08	243.126,20	281.196,02	21.100,00	37.952,54
2026	1.261.786,76	672.024,68	589.762,08	110.750,00	281.196,02	10.550,00	37.952,54
2027	992.646,76	504.419,68	488.227,08	-	-	-	37.952,54

a fronte di una spesa media riferita al triennio 2011/2013 di € 647.725,12.

Per cui preso atto che l'Ente:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006, così come dimostrato nelle tabelle riportate nella proposta deliberativa;
- rispetta il limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 prevedendo una spesa per lavoro flessibile che rispetta il limite di legge pari a euro 328.009,10;
- risulta essere adempiente con le trasmissioni dei bilanci alla BDAP;

rilevato che:

- è **rispettato** il vincolo numerico per il personale a tempo determinato e somministrato come previsto dall'art. 50, comma 3 del CCNL 21/05/2018, per gli enti a partire da 6 dipendenti, nella misura massima del 20% del totale dei dipendenti a tempo indeterminato;
- è **rispettato** quanto introdotto dal D.Lgs.n.75/2017 all'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs.n.165/2001 dove viene posto il *"divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro"*;

rilevato che il limite di cui all'art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006, come modificato dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014, risulta come riepilogato nella sottostante tabella:

SPESA PERSONALE COMMA 557 ART. 1 L. 296/2006 - TABELLA 1	MEDIA TRIENNIO 2011/2013	SPESA ANNO 2025	SPESA ANNO 2026	SPESA ANNO 2027
COMPONENTI DA CONSIDERARE				
Spese macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	633.607,64	1.176.410,53	1.078.151,76	826.895,09
Spese macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	35.467,66	8.200,00	8.200,00	8.200,00
Irap macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	30.791,34	85.027,43	77.975,00	60.091,67
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo F.P.V.				
Spese macroaggregato 9 - Rimborsi personale in convenzione		96.460,00	96.460,00	96.460,00
Spese macroaggregato 4 - Trasferimenti ad altri enti per spese di personale		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Spazi concessi all'Unione dei Comuni e quota parte PO servizi sociali	11.692,98	7.000,00		
TOTALE SPESE DI PERSONALE (A)	711.559,62	1.374.097,96	1.261.786,76	992.646,76
COMPONENTI ESCLUSE (B)				
(-) Componenti escluse	63.834,51	814.950,18	672.024,68	504.419,68
TOTALE COMPONENTI ESCLUSE	63.834,51	814.950,18	672.024,68	504.419,68
TOTALE SPESA NETTA - SOGGETTA COMMA 557 ART. 1 L. 296/2006	647.725,11	559.147,78	589.762,08	488.227,08

rilevato che con il presente atto:

- sono previste assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto dei vincoli assunzionali sopra citati;
- non sono previste nuove assunzioni a tempo determinato per una spesa complessiva, inferiore alla spesa sostenuta nel 2009;

visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai Responsabili competenti, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

richiamata l'asseverazione dell'equilibrio pluriennale di bilancio resa con verbale n.4 in data odierna;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta;

rammenta

che ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

accerta

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2024/2026 consente di rispettare:

- le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i.;
- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;
- il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;

esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione avente ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di attività e Organizzazione 2025-2027 – ai sensi dell'art.6 del dl n.80/2021, convertito con modificazioni in legge n.113/2021" e nello specifico alla Sez.3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale".

Lì, 03.02.2025

L'Organo di Revisione
Dott.ssa Mariangela Pistis